

Roma, 30 marzo 2020

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi 6/a

00198 Roma

Alla cortese attenzione del Presidente, Dott. Roberto Rustichelli

Via posta certificata all'indirizzo: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Oggetto: Richiesta di chiarimento in merito all'attuazione dell'art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia" da parte dell'Autorità

Egregio Presidente,

aprofitto del sempre cordiale rapporto di collaborazione tra l'Associazione Antitrust Italiana, che rappresenta oltre 50 Studi legali e società di consulenza in materia di diritto della concorrenza e tutela del consumatore, e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per rappresentarLe l'esigenza di chiarificazione per i professionisti e per le imprese, posta dall'art.103 del d.l. 17 marzo 2020 n.18, c.d. "Cura Italia" secondo il quale: "*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*".

Appare ragionevole ritenere che in applicazione di tale disposizione siano sospesi i termini decorrenti nel corso del procedimento davanti all'Autorità (quali, a titolo esemplificativo, i termini di conclusione del procedimento, di presentazione degli impegni, di risposta alle richieste di informazioni, etc.). Tuttavia, il riferimento nell'art. 103 ai "*termini [...] esecutivi*", alla luce del tenore letterale della rubrica che riferisce "*la sospensione dei termini [anche agli] effetti degli atti amministrativi in scadenza*", pone un importante tema interpretativo in relazione all'applicabilità di tale disposizione anche ai termini

successivi alla conclusione del procedimento disposti nei provvedimenti dell'Autorità, quali i termini imposti dall'Autorità stessa per l'eventuale ottemperanza agli obblighi di *facere*, per la predisposizione della relazione di ottemperanza nonché per il pagamento delle sanzioni pecuniarie o accessorie.

È evidente che tale tema interpretativo abbia importanti risvolti per la certezza e l'uniforme applicazione del diritto: in mancanza di un indirizzo da parte dell'Autorità, possono ben aversi comportamenti non omogenei da parte di soggetti coinvolti nei procedimenti. L'incertezza appare particolarmente rilevante in questo periodo di crisi, per quel che riguarda i termini di pagamento delle sanzioni, il cui mancato rispetto può avere conseguenze economiche molto gravi.

A nome dell'Associazione, mi permetto allora di chiederLe di esaminare l'opportunità che l'Autorità fornisca appena possibile indicazioni specifiche circa l'applicazione del citato art. 103 ai termini relativi ai suoi procedimenti e provvedimenti, sulla scorta peraltro di quanto fatto recentemente da altre Autorità amministrative indipendenti quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, peraltro prestando particolare attenzione ai termini successivi alla chiusura dei procedimenti stessi.

RingraziandoLa sin d'ora per la considerazione che vorrà dare alla nostra richiesta, si inviano distinti saluti.

Alberto Pera
Presidente

